

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la revisione della legge sulla caccia

(del 10 marzo 1964)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Le nuove norme federali sulla caccia e la protezione degli uccelli, promulgate con decreto del 23 marzo 1962, richiedono, a mente dell'articolo 1 della relativa ordinanza d'esecuzione, l'adattamento della legge cantonale sulla medesima materia, adattamento al quale non fu possibile provvedere nei due decorsi anni per i seguenti motivi :

- a) talune innovazioni introdotte in sede federale comportavano per l'applicazione un approfondito esame ;
- b) la legge cantonale sulla caccia, del 26 aprile 1956, e il regolamento di applicazione, del 13 luglio 1956, abbisognavano inoltre di un aggiornamento alle condizioni odierne e, per conseguenza, di uno studio particolare da eseguirsi dal Dipartimento dell'economia pubblica in collaborazione con la Federazione cantonale dei cacciatori.

Dopo questa necessaria premessa, ci permettiamo far rilevare che i motivi e gli scopi della revisione della legge possono essere brevemente riassunti come segue.

E' noto che il costante aumento dei cacciatori, la sottrazione ineluttabile dei terreni adatti all'esercizio venatorio, le condizioni sempre meno favorevoli del patrimonio faunistico ed altri fattori non meno importanti, concorrono periodicamente a mutare quell'equilibrio che dovrebbe sussistere fra numero, quantità e spazio, per un normale esercizio della caccia. Attualmente non esiste alcuna razionale proporzione fra cacciatori, selvaggina e terreno di caccia, per cui si rivela indispensabile la promulgazione di determinate norme limitative intese a ristabilire, almeno in parte, l'equilibrio dianzi citato. La stessa Federazione dei cacciatori, riconoscendo come talune disposizioni cantonali siano da ritenersi superate e come sia necessario il loro aggiornamento, si è spontaneamente associata alla proposta del Dipartimento dell'economia pubblica per una revisione generale della materia. Essa ha collaborato attivamente allo studio delle modificazioni e delle aggiunte da apportare alla legge vigente, concordando il testo delle nuove disposizioni con il Dipartimento competente.

In sostanza, la revisione in parola tende al miglioramento della disciplina venatoria e colma, sulla scorta della legislazione di altri Cantoni confederati, evidenti lacune che pregiudicano gli interessi della caccia e della conservazione del patrimonio selvaggina.

A sua volta, l'Ufficio di legislazione ha provveduto alla compilazione del disegno di legge, che si presenta in veste nuova, spurgato dalle norme già contemplate nella legge federale e riveduto nella parte giuridica ed in quella della sistematica.

Le innovazioni contemplate nel disegno di legge, che qui sotto presentiamo nei punti essenziali, sono condivise da questo Consiglio di Stato ; esse sono raccomandate all'approvazione del Gran Consiglio.

### *Assicurazione obbligatoria (Art. 3)*

Gli importi minimi per l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile nell'esercizio della caccia, previsti dalla legge vigente, sono attualmente ritenuti insufficienti. Si propone il loro raddoppiamento e precisamente Fr. 300.000,— per ogni infortunio e Fr. 150.000,— per vittima ; per il caso di danni materiali franchi 20.000,—.

### *Esame dei cacciatori e controllo delle armi (Art. 6)*

L'esame dei postulanti cacciatori, che è vivamente raccomandato dall'Autorità federale e la cui obbligatorietà è stata respinta dal Parlamento a debole maggioranza solo per ragioni di federalismo, è evidentemente un mezzo efficace per migliorare la disciplina venatoria. Anche il controllo delle armi trova la sua giustificazione nei medesimi motivi. L'applicazione pratica essendo tuttavia possibile solo in progresso di tempo, tenendo conto anche della politica relativa all'assunzione di una etaoïn, si propone di introdurre il principio nella legge, nel senso che il Consiglio di Stato può subordinare, per regolamento speciale, la concessione della licenza di caccia all'esame e al controllo delle armi.

### *Concessione della licenza a chi ha compiuto i 20 anni (Art. 7)*

Si ritiene che il diritto alla licenza di caccia debba essere concesso a partire dal ventesimo anno, ritenuto che a 18 anni i giovani sono per la maggior parte ancora inesperti nell'uso delle armi.

### *Categorie delle licenze e tasse (Art. 10)*

Il prezzo delle licenze di caccia per i domiciliati richiede un adeguato ridimensionamento in relazione alle aumentate spese di amministrazione e di polizia della caccia. Nelle odierne condizioni economiche generali, l'aumento proposto da franchi 40,— a Fr. 60,— per le licenze di categoria A e B non rappresenta un onere insopportabile per nessuno. Per la categoria C, la cui licenza è richiesta da un esiguo numero di persone, si propone per contro una diminuzione da Fr. 80,— a Fr. 60,—, giustificata dal fatto che la nuova legge federale ha ridotto sensibilmente il periodo della caccia invernale ai palmipedi ed ha vietato l'uso della spingarda.

Per quanto riguarda i non domiciliati, si ritiene che debbasi abbandonare la soprattassa del 100 % prevista dall'articolo 7 della vigente legge, fissando una tassa di licenza di Fr. 200,— per ogni categoria. L'aumento è richiesto a protezione degli interessi venatori del Cantone.

Si propone pure di parificare, agli effetti della licenza di caccia, i ticinesi domiciliati in altri Cantoni o all'estero, con i domiciliati nel Cantone (come già prevede la legge cantonale sulla pesca).

A titolo d'orientamento e di confronto, si fa seguire una tabella concernente il prezzo delle licenze in altri Cantoni col sistema a patenti :

<i>Cantone</i>	<i>Licenze</i>	<i>Domiciliati</i>	<i>Non domiciliati</i>
Neuchâtel	Cat. A (caccia generale)	155,—	310,—
	» B (solo selv. piuma)	80,—	160,—
Vaud	» A (caccia generale)	210,—	400,—
	» B (c. speciale palm.)	50,—	—
Friburgo	» A (caccia generale)	220,—	440,—
	» B (c. solo al piano)	150,—	300,—

<i>Cantone</i>		<i>Licenze</i>	<i>Domiciliati</i>	<i>Non domiciliati</i>
Berna	Cat. A	(c. camoscio e marm.) svizzeri non domic. stranieri	150,—	300,— 600,—
	» B	(c. altra selvagg.) svizzeri non domic. stranieri	290,—	580,— 1.160,—
Grigioni	» A	(c. camoscio e marm.) svizzeri non domic. stranieri	100,—	500,— 1.000,—
	» B	(c. altra selvagg.) svizzeri non domic. stranieri	50,—	500,— 1.000,—
Vallese	» A	(c. camoscio e marm.)	144,—	229,—
	» B	(c. altra selvagg.)	179,—	439,—

#### *Tasse suppletorie (Art. 11)*

La nuova norma è ripresa in parte dall'art. 13 della legge vigente. Cervi e caprioli, dato il loro esiguo effettivo nel nostro Cantone, restano ancora protetti (art. 16 n. 1 e 2 del disegno di legge); si propone tuttavia l'introduzione di tasse suppletorie per la caccia a questi animali qualora il Consiglio di Stato dovesse permetterne la caccia nel caso di aumento del loro numero o per altri motivi.

#### *Rimborsi (Art. 12)*

E' pure una nuova norma che colma una lacuna della legge in vigore. Il rimborso della tassa di licenza appare giustificato nel caso di incidente, malattia, decesso o per altri impedimenti gravi, semprechè sia fatta domanda prima dell'apertura della caccia.

#### *Devoluzione del gettito delle tasse (Art. 13)*

Si propone l'aumento della percentuale da assegnare al fondo di ripopolamento sul gettito delle tasse di licenza e precisamente dal 30 al 35 per cento. In particolare si fa notare che gli oneri del fondo in questione sono notevolmente aumentati; fra altro il fondo si assume integralmente le spese derivanti dalla costruzione per tappe del nuovo Parco allevamento selvaggina, nonchè della relativa conduzione.

#### *Periodi della caccia (Art. 14)*

I periodi della caccia per la categoria A e B sono stati modificati dietro preciso accordo con la Federazione dei cacciatori. Per la categoria C trattasi invece di adattamento alle nuove norme federali.

I periodi sono proposti come segue:

Cat. A — caccia al camoscio e alla marmotta: dal 7 al 23 settembre inclusi;

Cat. B — caccia all'altra selvaggina: dal 25 settembre al 30 novembre inclusi;

Cat. C — caccia invernale ai palmipedi: dal 15 dicembre al 31 gennaio inclusi.

Si osserva che la chiusura della caccia della categoria B è stata fissata al 30 novembre per il fatto che il periodo dal 1. al 15 dicembre previsto dalla legge vigente per la caccia alle cesene (viscarde) più non si giustifica. Infatti, con le nuove disposizioni federali le cesene sono state dichiarate uccelli protetti. L'anticipo della chiusura permette d'altronde il ripopolamento con lepri in tempo propizio e per conseguenza con più sicuro successo.

Da notare che, per compensare almeno in parte la perdita dei quindici giorni di dicembre, l'apertura della caccia della categoria B è stata anticipata di qualche giorno e, per regolamento, i giorni di divieto infrasettimanali saranno ridotti a due (martedì e venerdì). L'apertura della caccia al camoscio e alla marmotta vien pure anticipata di due giorni per permettere un intervallo fra la caccia della categoria A e quella della categoria B.

#### *Armi permesse nell'esercizio della caccia (Art. 17)*

Trattasi di adattamento alle nuove norme federali, le quali prescrivono che i Cantoni, fondandosi sulle direttive dell'Autorità federale, sono tenuti a dare le disposizioni necessarie sul genere e la natura delle armi e munizioni ammesse per cacciare sul loro territorio.

#### *Statistica della selvaggina uccisa (Art. 18)*

La legge federale sulla caccia e la relativa ordinanza d'esecuzione prevedono l'obbligo per i Cantoni di comunicare all'Autorità federale i risultati della stagione venatoria. Con l'art. 18 si propone perciò di inserire nella legge l'obbligo per il cacciatore di provvedere all'allestimento della statistica della selvaggina uccisa, nei modi fissati dal regolamento.

#### *Polizia della caccia (Art. 21 e 22)*

Il disegno di legge prevede ai suoi articoli 21 e 22, le competenze specifiche degli agenti di polizia della caccia, sia per quanto riguarda le perquisizioni a domicilio sia per quanto concerne i poteri coercitivi. Sono norme la cui codificazione è determinata da necessità imposte dalla pratica quotidiana.

#### *Norme penali (Art. 30 e seg.)*

Con questi articoli si intende provvedere a un migliore disciplinamento delle norme contravvenzionarie e penali sia in rapporto alle disposizioni previste dalla legge federale, sia in adeguamento alla legge cantonale per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941 / 27 giugno 1960.

Si rende noto infine che la proposta presentata da un membro del Comitato della Federazione dei cacciatori intesa ad introdurre il sistema delle licenze distrettuali, non avendo incontrato unanimità di consensi in seno alla Commissione consultiva della caccia e nel Comitato stesso, è stata rinviata a un più approfondito esame ed alla eventuale promulgazione di un decreto legislativo a parte.

Mentre vi proponiamo di approvare l'annesso disegno di legge, vi preghiamo di voler gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*A. Pellegrini*

p. o. il Cancelliere :  
*Beati*

Disegno di

## LEGGE CANTONALE SULLA CACCIA

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 10 marzo 1964 n. 1198 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

### Capo I

#### REGIME DELLA CACCIA — LICENZA

##### Art. 1

Il diritto di cacciare nel Cantone è subordinato al possesso di una licenza.

**Regime  
della caccia**

##### Art. 2

La licenza è valida per l'anno civile e rinnovabile; essa è individuale e non trasferibile.

**Della licenza**  
c) Validità

##### Art. 3

La concessione o il rinnovo della licenza sono subordinati alla prova che il richiedente sia assicurato per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile connesse all'esercizio della caccia per i seguenti importi minimi:

b) Assicurazione  
obbligatoria

a) in caso di morte o di lesioni corporali:

Fr. 300.000,— per ogni infortunio;

Fr. 150.000,— per una vittima;

b) in caso di danni materiali: Fr. 20.000,—.

##### Art. 4

La licenza è concessa o rinnovata dal Municipio del Comune di domicilio del richiedente o, se questi non è domiciliato nel Cantone, dal Dipartimento competente.

c) Concessione  
e rinnovo:  
autorità  
competenti

##### Art. 5

Il regolamento di applicazione della legge stabilisce i modi di presentazione della domanda della licenza, la documentazione necessaria e i formulari.

d) Altre modalità

##### Art. 6

Il Consiglio di Stato, per regolamento speciale, può subordinare la concessione o il rinnovo della licenza a un esame delle capacità del richiedente, rispettivamente del titolare, come pure a un controllo delle armi.

e) Esame del  
richiedente  
e controllo  
delle armi

#### Art. 7

f) Motivi  
d'esclusione

La licenza non può essere concessa o rinnovata :

- a) a chi non ha compiuto l'età di vent'anni ;
- b) a chi è interdetto o privato dell'esercizio dei diritti civili ;
- c) a chi è privato del diritto di cacciare per decisione dell'Autorità competente ;
- d) a chi, nei tre anni precedenti la domanda, sia stato condannato a una pena privativa della libertà senza il beneficio della sospensione condizionale, oppure sia soggetto a una delle misure di cui agli articoli da 42 a 45 del Codice penale ;
- e) a chi è affetto da infermità mentale ;
- f) a chi sia stato punito per crimini o delitti compiuti intenzionalmente con armi da caccia o altre, oppure sia stato riconosciuto colpevole di avvelenamento intenzionale di cani da caccia, nei cinque anni precedenti la domanda di concessione della licenza.

#### Art. 8

Ricorso

<sup>1</sup> Contro la decisione del Municipio o del Dipartimento che nega la concessione o il rinnovo della licenza è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato nel termine di quindici giorni dal ricevimento della decisione.

<sup>2</sup> La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

<sup>3</sup> Sono per il resto applicabili le norme della vigente legge sulle cause d'amministrativo semplice.

#### Art. 9

Multa  
disciplinare

Il Municipio che concede o rinnova la licenza a persone che non hanno i requisiti di legge è soggetto alle misure disciplinari previste dalla legge organica comunale.

#### Art. 10

Categorie delle  
licenze ; tasse  
e soprattasse

a) Categorie e  
importi

<sup>1</sup> Le licenze si distinguono come segue :

- a) *categoria A*, per la caccia al camoscio e alla marmotta ;
- b) *categoria B*, per la caccia alla selvaggina di passo e a quella stanziale (esclusi il cervo, il capriolo, il camoscio e la marmotta) ;
- c) *categoria C*, per la caccia invernale alla selvaggina acquatica.

<sup>2</sup> Le licenze di ognuna delle tre categorie sono soggette alle seguenti tasse annue :

- a) Fr. 60,— per i domiciliati nel Cantone, per i ticinesi domiciliati in altri Cantoni o all'estero e per i domiciliati a Campione d'Italia ;
- b) Fr. 200,— per i non domiciliati nel Cantone.

<sup>3</sup> Per domicilio s'intende il domicilio civile giusta le norme degli art. 23 e seguenti del Codice civile.

<sup>4</sup> L'allestimento del modulo della licenza è soggetto a una tassa di cancelleria ; il regolamento d'applicazione della legge ne fissa l'importo.

<sup>5</sup> Chi non è membro di una associazione venatoria ticinese riconosciuta dallo Stato è tenuto inoltre al pagamento della so-

prattassa fissata dal Consiglio di Stato nel regolamento d'applicazione della legge.

#### Art. 11

La licenza della categoria A autorizza il titolare anche alla caccia al cervo e al capriolo, nei casi in cui all'art. 16, secondo capoverso, della presente legge, dietro pagamento di una tassa suppletoria di Fr. 100,— per la caccia al cervo e di Fr. 30,— per quella al capriolo.

b) Caccia al cervo e al capriolo

#### Art. 12

La tassa della licenza e l'eventuale soprattassa sono rimborsate in caso di incidente, malattia, decesso o per altri impedimenti gravi quando ne sia fatta domanda prima dell'apertura della caccia, riservata la norma dell'art. 15, secondo capoverso.

c) Rimborsi

#### Art. 13

<sup>1</sup> Il gettito delle tasse annue è ripartito come segue :

d) Devoluzione

- a) il 5 % al Comune ;
- b) il 35 % al fondo statale di ripopolamento ;
- c) la rimanenza allo Stato.

<sup>2</sup> Il gettito delle soprattasse e delle tasse di cancelleria è devoluto interamente al fondo statale di ripopolamento.

### Capo II

## ESERCIZIO DELLA CACCIA

#### Art. 14

<sup>1</sup> L'esercizio della caccia è permesso nei periodi qui stabiliti :

**Periodi, giorni e orari di caccia**

- a) per la licenza della categoria A, dal 7 al 23 settembre inclusi ;
- b) per la licenza della categoria B, dal 25 settembre al 30 novembre inclusi ;
- c) per la licenza della categoria C, dal 15 dicembre al 31 gennaio inclusi.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato, nei limiti fissati dalla legge federale e dalla presente legge, stabilisce i luoghi, i giorni e gli orari in cui è permesso l'esercizio della caccia ; esso può stabilire, in particolare, giorni di divieto di caccia infrasettimanali nei periodi fissati per le singole categorie.

<sup>3</sup> Sono riservate le norme sulla caccia ai carnivori.

#### Art. 15

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato può vietare interamente la caccia o differirne i periodi nei casi previsti dall'art. 11 della legge federale.

**Divieti speciali**

<sup>2</sup> In tal caso il titolare della licenza non ha diritto al rimborso delle tasse pagate.

#### Art. 16

<sup>1</sup> Sono animali protetti tutti quelli menzionati come tali dalla legge federale oltre ai cervi, ai caprioli e agli urogalli.

**Animali protetti**

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato, secondo le circostanze e di volta in volta, può dichiarare non protetti i cervi e i caprioli, permettendone la caccia in determinati periodi e luoghi nei limiti della legge federale.

<sup>3</sup> In via eccezionale il Consiglio di Stato può, inoltre, dichiarare protetta determinata selvaggina al fine di garantirne la conservazione della specie.

<sup>4</sup> Il Consiglio di Stato può infine vietare l'uccisione di capi di selvaggina oltre un determinato numero per ogni cacciatore, oppure che non abbiano determinati requisiti minimi, specie quanto al peso o alla misura.

#### Art. 17

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le armi permesse nell'esercizio della caccia; esso può inoltre stabilire il divieto di adoperare certi arnesi o di usare canotti a motore nella caccia della selvaggina acquatica, veicoli a trazione meccanica nella caccia in genere, o vietare determinati sistemi di caccia.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato stabilisce pure per regolamento le condizioni:

- a) per la caccia speciale ai carnivori;
- b) per l'eliminazione degli animali selvatici nocivi o degli animali domestici inselvaticiti che provocano danni alle colture, agli animali da cortile, al patrimonio faunistico o danni d'altra specie;
- c) per l'eliminazione dei gatti e dei cani randagi;
- d) per catturare o uccidere a scopo scientifico uccelli protetti;
- e) per la custodia in genere dei cani e per la loro prova in tempo di divieto di caccia;
- f) per la consegna degli animali protetti o della selvaggina uccisi o feriti accidentalmente, particolarmente da mezzi a trazione meccanica.

<sup>3</sup> Il Consiglio di Stato può inoltre stabilire l'assegnazione di premi per l'uccisione di animali nocivi secondo l'art. 34 della legge federale.

#### Art. 18

Ogni cacciatore è tenuto a provvedere alla statistica e a permettere il controllo della selvaggina da lui uccisa, nei modi fissati dal regolamento di applicazione della legge.

### Capo III

## PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA POLIZIA DELLA CACCIA

#### Art. 19

<sup>1</sup> Oltre a quelle stabilite dalla legge federale il Consiglio di Stato può istituire altre bandite, zone riservate o rifugi per la selvaggina, sia per la protezione e la conservazione di determinate specie di selvaggina, sia quando altre circostanze lo impongono.

<sup>2</sup> Allo scopo di favorire il ripopolamento della selvaggina stanziale, le associazioni venatorie ticinesi riconosciute dallo

**Animali nocivi :  
condizioni speciali di caccia ;  
armi e arnesi proibiti**

**Statistica della selvaggina uccisa**

**Bandite di caccia ;  
zone riservate ;  
rifugi per la selvaggina**

Stato possono proporre al Consiglio di Stato l'istituzione di bandite sociali.

<sup>3</sup> Il regolamento di applicazione stabilisce particolarmente i modi di delimitazione delle bandite, le discipline del transito dei cacciatori e gli obblighi circa il ripopolamento nelle bandite sociali.

#### Art. 20

La polizia sulla caccia è esercitata dalle guardie e dagli agenti menzionati dalla legge federale conformemente alle competenze stabilite dalla legge medesima.

**Polizia della caccia**

1) **Guardacaccia**

#### Art. 21

<sup>1</sup> Nel perseguire un reato di caccia o quando vi siano ragioni di sospetto, le guardie e gli agenti autorizzati a esercitare la polizia sulla caccia in virtù della legge federale hanno il diritto di compiere perquisizioni a domicilio con il permesso del Procuratore pubblico della giurisdizione in cui si presume che il reato sia stato compiuto.

2) **Competenze particolari dei guardacaccia**

a) perquisizioni a domicilio

<sup>2</sup> La perquisizione a domicilio dev'essere eseguita secondo i modi e i limiti previsti dal codice di procedura penale.

<sup>3</sup> Sono riservate le competenze di cui all'art. 31 primo capoverso della presente legge.

#### Art. 22

Le guardie e gli agenti autorizzati a esercitare la polizia sulla caccia in virtù della legge federale, ai fini dell'adempimento dei doveri d'ufficio o imposti dalle leggi, possono ricorrere alla coercizione fisica, strettamente proporzionata nei mezzi e nel grado, per impedire fughe, vincere resistenze, respingere violenze o superare pericoli attuali e non altrimenti evitabili.

b) poteri coercitivi

#### Art. 23

<sup>1</sup> Ogni associazione venatoria ticinese riconosciuta dallo Stato può designare, con l'approvazione del Dipartimento competente, uno o due sorveglianti volontari, alle condizioni stabilite dal regolamento d'applicazione. Quest'ultimo stabilisce pure le competenze limitate riservate agli agenti medesimi.

3) **Sorveglianti volontari**

<sup>2</sup> L'associazione risponde di ogni attività dei sorveglianti così designati.

#### Art. 24

Le guardie e gli agenti di polizia della caccia, come i sorveglianti volontari, sono creduti nei loro rapporti d'ufficio scritti e firmati, sulle contravvenzioni alle norme disciplinanti l'esercizio della caccia.

4) **Norme comuni**

a) Rapporti d'ufficio: fedefacenza

#### Art. 25

<sup>1</sup> Le guardie e gli agenti di polizia sulla caccia prestano il giuramento o la promessa solenne davanti al capo del Dipartimento competente.

b) Giuramento o promessa solenne

<sup>2</sup> I sorveglianti volontari prestano giuramento o la promessa solenne davanti al giudice di pace.

<sup>3</sup> Il regolamento d'applicazione ne stabilisce le formule.

## Capo IV

### ASSOCIAZIONI VENATORIE — RIPOPOLAMENTO

#### Art. 26

**Associazioni  
venatorie  
riconosciute**

<sup>1</sup> Ogni associazione venatoria ticinese può essere riconosciuta dallo Stato quando sia costituita secondo le norme del Codice civile, presenti al Dipartimento competente gli statuti e, annualmente, il rendiconto finanziario e dell'attività sociale.

<sup>2</sup> La Federazione cantonale delle associazioni venatorie ticinesi è riconosciuta dallo Stato. Essa è tenuta agli obblighi di cui al primo capoverso.

#### Art. 27

**Commissione  
della caccia**

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione della caccia.

<sup>2</sup> La Commissione è organo consultivo del Dipartimento competente: essa è chiamata a dare il suo avviso su ogni questione riguardante la caccia, e in particolare ogni qualvolta si intendono erogare contributi o sussidi e modificare la legge o il regolamento sulla materia.

<sup>3</sup> La Commissione è presieduta dal capo del Dipartimento competente: di essa devono essere chiamati a far parte almeno tre membri e due supplenti in rappresentanza della Federazione cantonale delle associazioni venatorie ticinesi.

<sup>4</sup> Il periodo di nomina della Commissione scade alla fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato.

#### Art. 28

**Fondo statale di  
ripopolamento**

<sup>1</sup> E' istituito un fondo statale di ripopolamento, amministrato dal Dipartimento competente.

<sup>2</sup> Il fondo ha lo scopo:

- a) di contribuire alle attività o alle opere dello Stato o di sussidiare le attività o le opere delle associazioni venatorie ticinesi intese a un migliore disciplinamento della caccia, al mantenimento del patrimonio faunistico e in particolare al ripopolamento della selvaggina;
- b) di sussidiare particolarmente il lancio di riproduttori acquistati dalle associazioni venatorie ticinesi alle condizioni stabilite dal Dipartimento competente;
- c) di sussidiare le attività intese all'eliminazione dei carnivori o degli animali selvatici nocivi;
- d) di sussidiare le attività per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura.

<sup>3</sup> I contributi e i sussidi dal fondo sono concessi dal Consiglio di Stato.

#### Art. 29

**Danni cagionati  
dalla selvaggina**

Lo Stato non indennizza i danni cagionati dalla selvaggina.

Capo V  
NORME PENALI

Art. 30

Chi contravviene alle norme della presente legge o a quelle corrispondenti del regolamento d'applicazione è passibile di una multa sino a Fr. 2.000,—.

**Contravvenzioni  
di diritto  
cantonale**

Art. 31

<sup>1</sup>I reati di caccia di cui all'art. 57 della legge federale sono perseguiti e giudicati, su denuncia del Dipartimento competente, dall'Autorità giudiziaria competente in virtù delle norme della vigente legge organica giudiziaria.

**Autorità  
competenti**

<sup>2</sup>Gli altri reati di caccia previsti dalla legge federale o le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento competente in virtù delle norme del Capo II della legge cantonale per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941 / 27 giugno 1960.

Art. 32

In nessun caso è applicabile la riduzione della multa per mancato ricorso di cui all'art. 28 della legge cantonale per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941 / 27 giugno 1960.

**Norma  
derogativa**

Art. 33

Nei casi di trasgressione ad una delle disposizioni penali menzionate nel terzo capoverso dell'art. 58 della legge federale, la privazione del diritto di cacciare può essere pronunciata contro il colpevole già alla prima condanna.

**Privazione  
del diritto di  
cacciare**

Art. 34

Oltre alla confisca di cui all'art. 60, primo capoverso, della legge federale, l'Autorità competente può pronunciare la confisca delle armi o degli arnesi di cattura non proibiti, adoperati a commettere un reato di caccia.

**Confisca**

Art. 35

<sup>1</sup>La metà della multa pagata dal contravventore è assegnata al denunciante fino a un importo massimo di Fr. 100,—; la rimanenza è devoluta al fondo statale di ripopolamento.

**Devoluzione  
delle multe**

<sup>2</sup>In caso di commutazione della multa in arresto il Consiglio di Stato può assegnare al denunciante un compenso da prelevare dal fondo statale di ripopolamento.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36

Le persone di età inferiore ai vent'anni compiuti che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno già ottenuta la

**Norma  
transitoria**

licenza in virtù delle norme della legge cantonale della caccia e sulla protezione degli uccelli del 26 aprile 1956, hanno diritto al rinnovo nonostante i motivi d'esclusione di cui all'art. 7 lett. a) della presente legge.

Art. 37

**Norme  
derogative**

E' abrogata la legge cantonale sulla caccia e sulla protezione degli uccelli del 26 aprile 1956 ed ogni altra norma contraria alla presente.

Art. 38

**Pubblicazione ed  
entrata in vigore**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ne fissa la data dell'entrata in vigore.

---